



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Cambielli S.p.A.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 7 SETTEMBRE 2023

Indice

INDICE PARTE GENERALE		Pag.
1	Il decreto legislativo n.231/2001	2
2	Adozione del Modello da parte di Cambielli S.p.A.	5
3	Struttura del Modello	7
4	La predisposizione del sistema di controllo preventivo	12
5	L'Organismo di Vigilanza	13
	1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza	13
	2. Nomina e revoca	14
	3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	15
	4. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	17
	5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali	19
6	Il sistema disciplinare	21
	1. Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai	21
	2. Misure nei confronti dei dirigenti	22
	3. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci	22
	4. Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni	23
7	Formazione e diffusione del Modello	23
8	Il sistema delle verifiche	25
INDICE PARTI SPECIALI		Pag.
1	Parte speciale n. 1 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione	27
2	Parte speciale n. 2 – Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	37
3	Parte speciale n. 3 – Reati societari	40
4	Parte speciale n. 4 – Delitti contro la personalità individuale	50
5	Parte speciale n. 5 – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	55
6	Parte speciale n. 6 – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	63
7	Parte speciale n. 7 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis)	70
8	Parte speciale n. 8 – Delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis 1)	77
9	Parte speciale n. 9 – Delitti contro l'amministrazione della giustizia	81
10	Parte speciale n. 10 – Reati ambientali (art.25-undecies)	84
11	Parte speciale n. 11 – Lavoro irregolare (art.25-duodecies)	88
12	Parte speciale n. 12 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies)	91
13	Parte speciale n. 13 – Reati tributari (art.25-quinquiesdecies)	94

1. Il decreto legislativo n.231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo (di seguito **Decreto**), dal titolo *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* (di seguito **enti**).

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti *in posizione apicale*)
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (considerate anch'esse soggetti *in posizione apicale*)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti (soggetti *subordinati*).

Tale responsabilità, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, mira a coinvolgere, nella punizione dei reati, gli enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti: l'ente non risponde del reato commesso dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza organizzativa tale da rendere possibile la commissione del reato. Il legislatore ha cioè delineato un sistema di responsabilità da *colpa organizzativa*, che sorge qualora il fatto criminoso possa ricondursi alla struttura.

La responsabilità prevista dal Decreto sorge anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Le sanzioni a carico degli enti, previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie (applicate sempre in caso di condanna per "quote", in misura non inferiore a 100 e non superiore a 1.000)
- confisca del prezzo o del profitto del reato (applicata sempre in caso di condanna, anche eventualmente per equivalente)
- sanzioni interdittive, (applicate solo per determinate fattispecie di reato e al verificarsi almeno di una delle seguenti condizioni: a) profitto tratto dall'ente rilevante; b) in caso di reiterazione dell'illecito amministrativo) che possono sostanziarsi in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché revoca di quelli eventualmente già concessi
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi

si noti che le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in fase cautelare (nel corso delle indagini) quando vi siano "gravi indizi di reità" a carico dell'ente e vi sia il "pericolo concreto" di reiterazione.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva finalizzata all'interruzione

dell'attività della società, il Giudice, ricorre alla nomina di un Commissario Giudiziale al fine di garantire la prosecuzione dell'attività stessa

- pubblicazione della sentenza, che può essere imposta qualora vengano comminate sanzioni interdittive (la pubblicazione avviene a spese dell'ente su uno o più quotidiani e mediante l'affissione nel Comune ove la Società ha la propria sede legale).

Le sanzioni previste dal Decreto colpiscono esclusivamente il patrimonio e l'attività dell'ente, non le persone fisiche che hanno commesso il reato.

La norma ha introdotto un articolato sistema di esimenti, per effetto del quale l'ente non può ritenersi responsabile se si è dotato di un adeguato apparato di regole interne, finalizzato a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche in posizione apicale, nonché da parte dei soggetti ad esse subordinati.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti **in posizione apicale** l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli, in particolare, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddetta *mappatura delle aree a rischio*)
 - 2) prevedere specifici protocolli (*procedure*) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire
 - 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
 - 4) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello
 - 5) introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (*Organismo di Vigilanza*, di seguito denominato anche solo **OdV**)
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell'OdV

Per i reati commessi da soggetti **subordinati**, l'articolo 7 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente *se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che può formulare osservazioni, sulla idoneità dei modelli proposti a prevenire i reati. Dopo trenta giorni dalla data di

ricevimento del codice di comportamento, da parte del Ministero, senza che questo abbia provveduto a formulare osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

Il Decreto non dispone nulla riguardo al sistema di ripartizione delle responsabilità qualora l'ente faccia parte di un Gruppo di società. Le Linee Guida hanno ritenuto che non esiste una posizione di garanzia ex art. 40, comma II, c.p. in capo ai vertici della Holding, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società che controlla.

Cionondimeno, la giurisprudenza ha statuito che *“possa essere dichiarata una responsabilità della Capogruppo quando il reato, pur commesso nell'ambito di una controllata e nell'interesse o vantaggio di quest'ultima, persegua anche un interesse di Gruppo”*.

Il regime della prescrizione previsto per l'ente è di tipo civilistico: le sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni; se si verifica un evento interruttivo della prescrizione (es. applicazione di misure interdittive cautelari) inizia un nuovo periodo ma se l'interruzione è dovuta alla contestazione dell'illecito amministrativo, la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (di fatto, si verificano spesso ipotesi in cui si prescrive il reato contestato alla persona fisica e non gli illeciti amministrativi tipici del Decreto 231).

Il Decreto 231 contiene, inoltre, disposizioni volte a disciplinare la responsabilità dell'ente in funzione delle vicende modificative connesse a operazioni straordinarie che possono interessare la vita della società. La finalità di dette norme è quella di evitare che le operazioni straordinarie possano essere utilizzate come strumenti per eludere la responsabilità per gli illeciti dipendenti da reato. Il Decreto 231 disciplina le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione e cessione e conferimento di azienda.

In caso di trasformazione, resta ferma la responsabilità dell'ente trasformato per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Nell'ipotesi di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nella scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e la responsabilità solidale delle società beneficiarie si aggiunge a quella della società scissa.

In caso di scissione totale, le società beneficiarie della scissione sono solidalmente obbligate, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data di efficacia della scissione.

Da ultimo, in caso di cessione o conferimento dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria nei limiti del valore dell'azienda ceduta, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente. L'obbligo del cessionario è limitato alle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori e a quelle relative a illeciti amministrativi di cui era comunque a conoscenza. Al cessionario non si applicano le sanzioni interdittive.

2. Adozione del Modello da parte di Cambielli S.p.A.

La Società Cambielli S.p.A, fondata nel 1919, è la capogruppo di un più vasto insieme di società principalmente commerciali operanti nel mercato della distribuzione all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti idrotermosanitari per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria (ITS), l'arredobagno, le piastrelle e i prodotti per l'edilizia.

Il Gruppo è attualmente presente in gran parte del territorio nazionale e in Slovenia con una rete capillare di filiali ed usufruisce di un sistema di logistica con magazzini centralizzati dislocati nel territorio italiano.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'organo amministrativo ha pertanto tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ferma restando la necessità di specifiche autorizzazioni nei casi previsti dalla legge.

La società è gestita da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, anche non soci, variabile da un minimo di due a un massimo di undici, secondo deliberazione dell'assemblea che eleggendoli ne determina la durata in carica per un periodo, per altro, non superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente e/o il Vice Presidente. Può delegare, nei limiti di cui all'articolo 381 cod. civ i propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

L'Assemblea, a norma di legge, ogni tre esercizi nomina un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, sempre nominato dall'assemblea, e due supplenti.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo corretto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita, altresì, il controllo contabile sulla società, salvo che per diverse inderogabili disposizioni di legge, ovvero per una diversa decisione dell'assemblea ordinaria, tale controllo sia affidato ad un revisore contabile o a una società di revisione, ai sensi dell'art. 2409 bis, co. 1 e 2, cod. civ..

Cambielli S.p.A. (di seguito anche solo **Cambielli** o **Ente** o **Società**), sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ritiene di procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto (di seguito **Modello** o **MOG**).

Tale iniziativa viene assunta nella convinzione che l'adozione del Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Cambielli S.p.A., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli contemplati nel Decreto.

A tale riguardo, Cambielli S.p.A. precisa innanzitutto di non essere disposta a tollerare comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti, anche nel caso in cui Cambielli S.p.A. fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrari ai principi etici a cui Cambielli S.p.A. intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale.

Il presente Modello è stato adottato dal *Consiglio di Amministrazione* di Cambielli S.p.A. con delibera del 06.06.2008 e successivamente aggiornato a seguito degli intervenuti provvedimenti normativi.

Parte integrante del Modello è il codice etico allegato, adottato dal *Consiglio di Amministrazione* di Cambielli S.p.A. con medesima delibera del 06.06.2008.

Tuttavia il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, ha una portata diversa rispetto al codice etico stesso; sotto tale profilo, infatti:

- il codice etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione, sul piano generale, da parte di Cambielli S.p.A., allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale, che la Società riconosce come propri e dei quali si pretende l'osservanza da parte di tutto il personale (dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo), nonché dei terzi che ricevono da Cambielli S.p.A. incarichi (ad esempio, i consulenti) o che hanno rapporti con la Società a vario titolo (ad esempio, i fornitori)
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, essendo commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio di Cambielli S.p.A., possono comportare una sua responsabilità amministrativa, in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, e della relativa relazione governativa di accompagnamento, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un organismo collegiale autonomo di Cambielli S.p.A., dotato di propri poteri di iniziativa e controllo, i cui componenti sono nominati dal C.D.A.

3. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una *Parte Generale*, da una serie di dodici *Parti Speciali* che individuano e regolano le aree a rischio e da due *allegati* (il **Codice Etico** e il **Catalogo dei reati presupposto con la descrizione delle singole fattispecie**).

Le Parti Speciali sono state predisposte per le diverse tipologie di reato, specificatamente contemplate nel Decreto, per le quali la Società corre il rischio di rispondere nello svolgimento della propria attività. Rispetto alla precedente versione del MOG, sono state effettuate delle modifiche in ragione di adeguamenti legislativi, organizzativi ed operativi.

Nella Parte Generale vengono illustrate le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento:

- alla predisposizione e formalizzazione di un sistema di controllo, che sia in grado di contrastare efficacemente la commissione dei reati, da parte del personale di Cambielli S.p.A.
- alla composizione, al funzionamento e ai controlli dell'Organismo di Vigilanza
- alla diffusione del Modello nel contesto aziendale ed alla formazione del personale
- al sistema disciplinare ed alle misure da adottare, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello

Le Parti Speciali trovano applicazione per le tipologie specifiche di reati, previste dalle seguenti norme, in relazione all'attività svolta da Cambielli S.p.A.:

Parte speciale n. 1 - Reati previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto – *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione:*

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640, comma secondo, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Parte speciale n. 2 - Reati previsti dall'articolo 25bis del Decreto – Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Parte speciale n. 3 - Reati previsti dall'articolo 25ter del Decreto – Reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Parte speciale n. 4 - Reati previsti dall'articolo 25quinqies del Decreto – Delitti contro la personalità individuale:

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento dei minori (art.609-undecies c.p.).

Parte speciale n. 5 – Reati previsti dall’art. 25*septies* del Decreto – Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma III, c.p.).

Parte speciale n. 6 – Reati previsti dall’art. 25*octies* del Decreto – Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07)

- Ricettazione (art.648 c.p.);
- Riciclaggio (art.648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art.648 ter.1 c.p.).

Parte speciale n. 7 – Reati previsti dall’art. 24*bis* del Decreto – Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Legge 48/08)

- Falsità in documenti informatici (art.491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.).

Parte speciale n. 8 – Reati previsti dall’art. 25*bis. 1* del Decreto – Delitti contro l’industria e il commercio (Legge 99/09)

- Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Parte speciale n. 9 – Reati previsti dall’art. 25*decies* del Decreto – Delitti contro l’amministrazione della giustizia (Legge 116/09 e D. Lgs. 121/2011)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Parte speciale n. 10 – Reati previsti dall’art. 25*undecies* del Decreto – Reati ambientali (D.Lgs. 121/2011)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Codice dell’Ambiente”);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Codice dell’Ambiente”);
- Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Codice dell’Ambiente”);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Codice dell’Ambiente”);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Codice dell’Ambiente”);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Codice dell’Ambiente”);
- Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Codice dell’Ambiente”);
- Art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- Art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- Art. 6, L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- Art. 3-bis, L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento colposo (art. 9 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento doloso (art. 8 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Parte speciale n. 11 – Reati previsti dall’art. 25*duodecies* del Decreto – Lavoro irregolare (D.Lgs. 109/2012)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Parte speciale n.12

- Reato previsto dall'art.25novies.1 del Decreto – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 L. 22 aprile 1941, n. 633);
 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633);
 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter L. 22 aprile 1941, n. 633);
 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies L. 22 aprile 1941, n. 633);
 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633).

Parte speciale n.13

- Reati previsti dall'art. previsto dall'art. 25quinquiesdecies del Decreto – Reati Tributari (D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74)
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1);
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2 bis);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8, comma 1);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8, comma 2 bis);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11);

* * * *

In esito all'analisi effettuata, è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione di reati che, considerato l'assetto organizzativo e l'attività di Cambielli S.p.A., non assumono rilevanza, sostanziandosi in condotte estranee ai processi gestiti dalla Società, la cui eventuale commissione sarebbe comunque del tutto contraria ai principi ispiratori della Società espressi all'interno del proprio Codice Etico.

In particolare, è stata ritenuta estremamente improbabile e/o non applicabile la commissione dei seguenti reati:

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto Legislativo) con rinvio generico, quanto all'individuazione delle singole fattispecie, al codice penale ed alle leggi speciali;
- reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto Legislativo);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1 del Decreto Legislativo);
- reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto Legislativo);

- reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto Legislativo): i) Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi; ii) Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi; iii) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25*bis*. 1 del Decreto Legislativo): i) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); ii) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (art. 517-quater c.p.); iii) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); iv) frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 *bis* del Decreto Legislativo): artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 464 c.p.;
- reati transnazionali: art. 10 della L. 16.3.2006 n. 146.
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati: art.5 L. 3/5/2019 n. 39.
- Razzismo e xenofobia (art.25 *terdecies*): propaganda istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia, delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n.654.
- Contrabbando (art.25 *sexiesdecies*): reati relativi al contrabbando di cui agli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 291-bis, 291-ter, 291-quater, 292, 295 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43.
- Strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 *Octies* 1): Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui agli art. 493-ter, 493-quater, 640-ter C.p., Art. 25-*octies*.1, comma 2 del Decreto Legislativo.
- Tutela del patrimonio culturale (Art. 25 *septiesdecies* e Art. 25 *duodevicies*) - Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui agli artt. 518 bis, 518 ter, 518 quater, 518 octies, 518 novies, 518 decies, 518 undecies, 518 duodecies, 518 quaterdecies, 518 sexies, 518 *terdecies* C.p

E' compito del *Consiglio di Amministrazione* di Cambielli S.p.A., di concerto con l'OdV, integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, aggiungendo le eventuali ed ulteriori parti speciali e/o singole procedure di controllo che si dovessero rendere opportune come conseguenza del verificarsi di una, o di entrambe le seguenti circostanze:

- inserimento, da parte di nuove normative, di ulteriori fattispecie di reati, nell'ambito di applicazione del Decreto;
- svolgimento da parte di Cambielli S.p.A. di una nuova attività, dalla quale dovesse immotivatamente conseguire il rischio di commettere uno dei reati previsti dal Decreto.

4. La predisposizione del sistema di controllo preventivo

Partendo dall'organigramma di Cambielli S.p.A., è compito del *Consiglio di Amministrazione*, in collaborazione con i *Responsabili delle singole funzioni e/o divisioni*, nonché con l'impiego degli esperti dell'*Ufficio Legale*, individuare le aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei diversi reati previsti dal Decreto.

Mediante l'individuazione delle *aree a rischio* e la conseguente adozione delle opportune procedure (*protocolli*), nella parte speciale dedicata a ciascuna di esse, il Modello si propone di predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il fine di consentire a Cambielli S.p.A. di intervenire tempestivamente, per prevenire o contrastare la commissione dei reati nelle aree stesse.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

- il Codice Etico, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di Cambielli S.p.A., in relazione ai rischi - reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili
- l'adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l'impiego di strumenti (procedure, reportistica, eccetera) idonei a soddisfare le esigenze di:
 - conoscibilità dei meccanismi organizzativi all'interno di Cambielli S.p.A.
 - formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna funzione
 - chiara definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate, e delle conseguenti *linee di riporto*
 - chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure, per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni
- l'adozione di precise procedure, manuali ed informatiche
- l'individuazione di processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle aree a rischio

Il sistema di controllo preventivo deve ispirarsi ai principi di:

- *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione*, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
 - alle principali fasi dell'operazione
 - alle ragioni che hanno portato al suo compimento
 - ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni
- *separazione delle funzioni*, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
 - una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla;
 - la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.

5. L'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 del Decreto dispone che il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, debba essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi

poteri di iniziativa e di controllo.

5.1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza

Autonomia e indipendenza

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo **OdV**) risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, solo al Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto, tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi decisionali e di controllo (Collegio Sindacale e Società di revisione).

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali, affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo: tali requisiti vengono ottenuti garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di *reporting* direttamente al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità di azione

L'Organismo di Vigilanza deve lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello, con i necessari poteri d'indagine, per cui deve essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza.

Onorabilità e assenza di cause di incompatibilità

Costituisce causa di ineleggibilità, quale componente dell'OdV, e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna, con sentenza anche in primo grado, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF
- ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

5.2. Nomina e revoca

Cambielli S.p.A., in considerazione delle proprie dimensioni, ha deciso che l'organismo, destinato a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza, abbia una struttura collegiale: i soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV saranno individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Cambielli S.p.A., in attuazione di quanto previsto dal Decreto, e tenuto conto del proprio assetto organizzativo, ha individuato quale soggetto maggiormente idoneo allo svolgimento delle funzioni sopra descritte, un organo collegiale formato da tre componenti.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure soddisfano tutti i requisiti richiesti dal Decreto e, in particolare:

- devono considerarsi indipendenti, anche in ragione dell'attuale organizzazione aziendale, e quindi autonome

- rispetto alla struttura operativa;
- sono in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e non hanno conflitti di interesse (con gli organi sociali) e con il vertice societario;
 - assicurano il più elevato livello di professionalità e di continuità di azione, posto che i componenti dell'OdV rivestono cariche che assicurano una copertura e un controllo a 360° di tutte le strutture aziendali.

L'attribuzione dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

La revoca è ammessa, oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà), anche qualora si verificano eventi che facciano venire meno, in capo ad uno o più membri dell'organo, i requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, assenza di conflitti di interesse, necessari all'espletamento dell'incarico.

L'OdV, nella sua composizione collegiale, è tenuto a disciplinare il proprio funzionamento interno, mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento, ripartizione dei compiti, eccetera).

5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza vengono attribuite le seguenti funzioni:

Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto

L'OdV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal Modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, come definite nelle parti speciali del Modello.

L'OdV raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del Modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del Modello per le diverse tipologie di reati.

L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere da Cambielli S.p.A., nell'ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto scritto, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.

L'OdV conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'OdV stesso.

L'OdV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio

delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'OdV viene tenuto costantemente informato, sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato.

L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, eccetera.

L'OdV coordina le attività delle funzioni aziendali a rischio, per acquisire da tali funzioni elementi di indagine, al fine di un efficace monitoraggio delle attività, in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tale fine l'Organismo di Vigilanza può accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto

L'OdV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del Modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti.

A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.

L'OdV verifica che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del Modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del Modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali

L'OdV ha il compito, *in collaborazione con l'Ufficio Legale*, di seguire l'evoluzione della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni della medesima, nonché di aggiornarsi in merito all'evoluzione delle pronunce giurisprudenziali, al fine di mantenere il Modello aggiornato, con le prescrizioni normative e le interpretazioni vigenti.

Come conseguenza di tale attività, l'OdV, in collaborazione *con l'Ufficio Legale* e, ove opportuno, con le funzioni interessate, individua e propone gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del Modello *al Presidente ed agli Amministratori Delegati*, affinché questi li sottopongano all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;

- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato di anno in anno dal *Consiglio di Amministrazione*;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo;
- può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta in un apposito database informatico.

Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi

L'OdV è supportato dalle strutture della Società e si avvale del supporto delle funzioni di direzione che, di volta in volta, si rendessero necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

L'OdV si coordina con le altre funzioni competenti, per il compimento di specifiche attività, nei seguenti termini:

- con la *Direzione del Personale* per promuovere programmi di formazione dei dipendenti o per eventuali procedimenti disciplinari;
- con l'*Ufficio Legale* per ottenere supporto nei seguenti ambiti:
 - a) interpretazione ed applicazione della normativa;
 - b) aggiornamento della mappatura delle aree a rischio;
 - c) definizione di clausole contrattuali;
 - d) gestione degli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con le funzioni *Amministrazione e Contabilità e Direzione Finanziaria* per effettuare le verifiche, anche a campione, su fonti ed impieghi delle risorse finanziarie aziendali;
- con altre funzioni, la cui collaborazione si dovesse rendere, di volta in volta, necessaria o utile.

5.4. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti speciali del Modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio, nei termini e con le modalità che seguono.

Segnalazione delle violazioni che potrebbero comportare una responsabilità per Cambielli S.p.A.

Si segnala sin da ora che tutte le persone interne a Cambielli S.p.A. tenute all'osservanza del Modello devono informare il proprio superiore gerarchico di qualunque evento che potrebbe ingenerare in capo a Cambielli S.p.A. una responsabilità amministrativa, in relazione a violazioni della legge, del Codice Etico o delle procedure previste dal Modello.

Per quanto concerne i collaboratori esterni, l'obbligo di fornire le suddette informazioni, previsto contrattualmente, è limitato a quelle che non sono di provenienza interna a Cambielli S.p.A..

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Gli esponenti aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV le eventuali notizie, relative alla commissione, od alla ragionevole convinzione di commissione, di reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, da organi della polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relativi allo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano Cambielli S.p.A., o il suo personale, o gli organi sociali, ovvero ancora collaboratori terzi, in relazione all'attività prestata per la Società;
- richieste di assistenza legale, provenienti da persone appartenenti a Cambielli S.p.A., nei cui confronti siano stati aperti procedimenti giudiziari per uno dei reati previsti dal Decreto;
- relazioni e rapporti, preparati dai responsabili delle funzioni e delle aree aziendali a rischio, nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello e, più in generale, delle prescrizioni del Decreto;
- notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate, ovvero in merito ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione dei reati previsti dal Decreto, o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Modalità delle segnalazioni

Se un esponente aziendale desidera effettuare una segnalazione, deve riferirne al suo diretto superiore, il quale provvede ad inoltrare la segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o l'esponente aziendale si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV.

I soggetti esterni tenuti all'osservanza del Modello (Consulenti, Collaboratori, Partners, Distributori) devono segnalare senza esitazione e direttamente all'Organismo di Vigilanza le violazioni riscontrate.

Al fine di facilitare e di rendere immediato il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione del seguente indirizzo di posta elettronica riservato dell'OdV: **odv.cambielli@cambielli.it**

Le segnalazioni devono essere fatte necessariamente ed esclusivamente con la forma dell'e-mail non anonima: l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime e/o che appaiano di tutta evidenza irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Cambielli S.p.A. garantisce la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ogni caso, Cambielli S.p.A. adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il segnalante possa subire, in

ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per avere inoltrato la segnalazione.

In considerazione delle previsioni contenute nella nuova disposizione legislativa introdotta a far tempo dal 30.11.2017 n. 179 recante “*disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (c.d. *Whistleblowing*), la Società ha allestito – come già ricordato – un indirizzo di posta elettronica di esclusiva consultazione da parte dell’OdV ove recapitare a mezzo posta elettronica le segnalazioni di violazione del MOG. Sono state anche date indicazione per il recapito della eventuale posta ordinaria all’OdV.

Trattamento delle segnalazioni

L’Organismo di Vigilanza effettua le necessarie indagini, per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando l’esistenza di indizi che confermino in maniera univoca l’inosservanza, da parte delle persone segnalate, delle procedure contenute nel Modello organizzativo o delle regole di condotta enunciate nel Codice Etico, nonché la tenuta di comportamenti passibili di configurare, anche solo potenzialmente, uno dei reati previsti dal Decreto.

In sede di indagine, l’OdV può ascoltare, eventualmente, l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Nel caso in cui decida di non dare seguito alla segnalazione, l’OdV indicherà le motivazioni che conducono alla sua archiviazione.

Le segnalazioni relative alla violazione del Modello, o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Cambielli S.p.A., sono raccolte, a cura dell’Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, al quale è consentito l’accesso solo da parte dei membri dell’OdV.

Se accerta la commissione di violazioni, l’OdV individua i provvedimenti da adottare, nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni, e di irrogazione delle misure disciplinari, previste dal sistema disciplinare. A tale fine, poiché l’OdV non è provvisto di poteri coercitivi, esso provvede a coordinarsi con la *Direzione del Personale*.

Resta inteso che il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, acquisiti dall’Organismo di Vigilanza, dalla *Direzione del personale*, dall’*Ufficio Legale* e comunque dalle funzioni di volta in volta interessate, avverrà nel pieno rispetto del codice sulla privacy.

5.5. Reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L’Organismo di Vigilanza riferisce annualmente ai vertici aziendali, in merito all’attuazione del Modello ed alle risultanze della propria attività di verifica e controllo.

Sono previste le seguenti *linee di reporting*:

- una prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente e con l’Amministratore Delegato;

- una seconda, su base periodica, tendenzialmente con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale: a tali organi l'OdV trasmette una relazione descrittiva, contenente una sintesi delle attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree a rischio. Tale relazione deve altresì prevedere un piano di attività per l'anno successivo.

E' inoltre previsto, a carico dell'OdV, l'impegno di:

- dare tempestiva comunicazione al Collegio Sindacale delle violazioni accertate e delle criticità rilevate;
- informare prontamente il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori, della notizia di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori: in tale caso il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti del caso e, sentito il Collegio Sindacale, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni;
- informare prontamente il Consiglio di Amministrazione e tutti i sindaci, della notizia di una violazione commessa da uno o più membri del Collegio Sindacale: in tale caso il Collegio effettua le verifiche del caso e, sentito il Consiglio di Amministrazione, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualunque momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a propria volta, può richiedere, attraverso le funzioni ed i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

6. Il sistema disciplinare

L'articolo 6 del Decreto prevede espressamente l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è quindi una condizione essenziale, per assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Cambielli S.p.A. in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Il tipo e l'entità delle sanzioni si determinano, conformemente a quanto prevede il C.C.N.L. applicato da Cambielli S.p.A., in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni ed all'inquadramento contrattuale del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della relativa competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal direttore della *Direzione del personale*.

6.1. Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai

Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione, prevenzione e controllo dei reati lede il rapporto di fiducia instaurato con Cambielli S.p.A., in quanto viola, fra l'altro, l'articolo 2104 del codice civile "Diligenza del prestatore di lavoro: *Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende*".

I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili, nei riguardi dei lavoratori, rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 – *Sanzioni disciplinari* della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e di eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento

alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, nei termini che vengono descritti nella seguente tabella:

Provvedimento disciplinare	Mancanza disciplinare
Rimprovero verbale o scritto	Vi incorre il lavoratore che commetta violazioni di lieve entità, quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - l'inosservanza delle procedure prescritte - l'omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate come <i>a rischio</i> - la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV - l'adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello.
Multa	Vi incorre il lavoratore recidivo, in relazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none"> - al lavoratore, nei precedenti due anni, sono state più volte contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime violazioni, seppure di lieve entità - il lavoratore ha posto in essere, nello svolgimento dell'attività nelle aree considerate <i>a rischio</i>, reiterati comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, prima ancora che gli stessi siano stati accertati e contestati.
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione	Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero compiendo atti contrari all'interesse di Cambielli S.p.A. arrechi danno alla Società stessa, o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.
Licenziamento senza preavviso	Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell'attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello o della legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l'applicazione nei confronti di Cambielli S.p.A. delle misure previste dal Decreto, con conseguente grave nocumento patrimoniale e di immagine per la Società stessa.

6.2. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Cambielli S.p.A., delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Commerciali.

6.3. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di amministratori e/o sindaci di Cambielli S.p.A., l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dello stesso, i quali provvederanno ad assumere le

opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Tenuto conto che gli amministratori di Cambielli S.p.A. sono nominati dall'Assemblea dei soci, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di amministratori, presunti autori di un reato da cui deriva la responsabilità amministrativa di Cambielli S.p.A., si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare in merito alla revoca del mandato.

Nel caso di sentenza di condanna, anche di primo grado, per i reati previsti dal Decreto, l'amministratore e/o il sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV, che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, come sopra indicato.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da amministratori e/o sindaci di Società controllate dovrà esserne informato tempestivamente l'OdV di Cambielli S.p.A., che provvederà a riferire agli organi societari della stessa Cambielli S.p.A., per l'adozione delle relative iniziative nell'ambito del gruppo.

6.4. Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni

I soggetti legati a Cambielli S.p.A. da rapporti di collaborazione o di consulenza che pongano in essere, nell'esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello di Cambielli S.p.A. potranno essere sanzionati con l'interruzione del relativo rapporto, sulla base di apposite clausole risolutive espresse, inserite nei contratti stipulati con tali soggetti.

E' fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni a Cambielli S.p.A., come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7. Formazione e diffusione del Modello

L'efficace attuazione del presente Modello passa attraverso la sua adeguata conoscenza e divulgazione, sia presso il personale di Cambielli S.p.A., che presso i terzi a vario titolo interessati.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, con particolare riferimento alla Direzione del personale, per il personale interno, predispone dei programmi di informazione e formazione, caratterizzati da un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei Destinatari nelle attività a rischio.

In generale, l'Organismo di Vigilanza:

- a) definisce il contenuto delle comunicazioni periodiche, da trasmettere ai dipendenti ed agli organi societari, per fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base sul Decreto in esame
- b) promuove, internamente e/o esternamente, corsi di formazione sul Decreto
- c) predispone ed aggiorna, in collaborazione con la funzione cui è affidato l'aggiornamento del Sito aziendale, la sezione Internet aziendale dedicata al Decreto

- d) promuove idonee iniziative, atte a favorire la conoscenza e la comprensione del Modello
- e) predispone la documentazione organizzativa contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti, in merito al funzionamento del Modello stesso.

Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Il Modello viene trasmesso agli organi sociali.

Comunicazione e formazione nei confronti del personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di Cambielli S.p.A.

E' previsto quanto segue:

- informativa in sede di assunzione;
- corso di formazione iniziale realizzato (con modalità *e-learning*), attraverso supporto informatico, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;
- accesso all'area riservata del sito Internet aziendale, dedicata all'argomento, aggiornata in collaborazione con l'OdV;
- occasionali e-mail di aggiornamento.

Comunicazione e formazione nei confronti dei responsabili delle aree a rischio

Il presente Modello viene formalmente comunicato ai responsabili delle aree a rischio.

L'Organismo di Vigilanza definisce il contenuto e le modalità di fruizione di corsi formativi, diretti ai responsabili delle aree a rischio, volti a fornire loro un'adeguata conoscenza della normativa relativa al Decreto, nonché gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di controllo sulla corretta attuazione delle previste procedure, all'interno della funzione dagli stessi presidiata.

Altre forme di comunicazione nei confronti del personale

Il testo integrale del Modello organizzativo viene reso disponibile a tutto il personale, in un'apposita sezione del sito Internet aziendale (www.cambielli.it) riservata a tutte le persone munite di chiave d'accesso.

E' inoltre previsto quanto segue:

- informativa in sede di assunzione;
- corso di formazione iniziale realizzato con modalità *e-learning*, attraverso supporto informatico, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;
- note informative interne, curate dall'OdV;
- accesso alla sezione Internet dedicata all'argomento, aggiornata in collaborazione con l'OdV;
- occasionali e-mail di aggiornamento.

Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners

Cambielli S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che Cambielli S.p.A. ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate da Cambielli S.p.A., di cui verrà chiesta

espressa accettazione.

8. Il sistema delle verifiche

Il presente Modello sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche, coordinate dall'Organismo di Vigilanza, cui tutto il personale è tenuto a prestare la collaborazione che l'OdV riterrà opportuno richiedere:

- verifiche sugli atti posti in essere: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, si procederà ad una verifica dei principali atti e dei contratti di maggiore rilevanza, conclusi da Cambielli S.p.A. nelle aree a rischio;
- attività di monitoraggio sull'effettività del Modello, che ha lo scopo di verificare quale sia il grado di coerenza tra le prescrizioni del Modello ed i comportamenti concreti dei loro Destinatari.
- verifiche delle procedure: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello, con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche ed interviste a campione.

Come esito dell'insieme delle verifiche, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Cambielli S.p.A., in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.